



Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia

Avv. Dalmazio BOSSI

Via Verdelli 2

26013 CREMA (Cr)

Tel. 0373/257472

12 maggio 2017

Su segnalazione del direttore della gara indetta dalla BOCCIOFILA FERROVIERI di MILANO sig. NEGRI EROS per conto della sig.ra NAIMA BEJAUOI è emerso che i giocatori TURRI GIUSEPPE tessera n. 483203 della BOCCIOFILA S.G. SESTESE CP MILANO e ANGOLANI MARINO tessera n. 304904 della BOCCIOFILA CAPPELLETTI ANGELO CP MONZA anziché giocare la terza gara hanno concordato il vincitore del girone senza giocare la partita e ad alta voce, alla presenza del pubblico e del Presidente e SPONSOR di questa gara hanno deciso di dividere i premi fino alla fine.

Il comportamento dei due giocatori è stato del tutto antisportivo e a parere del sottoscritto Giudice Territoriale per la LOMBARDIA hanno commesso un illecito sportivo, anche se di lieve entità. Tenuto conto della lieve entità dell'illecito sportivo e del fatto che i due giocatori sono "sportivamente" incensurati, il Giudice Territoriale della LOMBARDIA visto l'art. 62 comma 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina determina la squalifica dei giocatori suindicati nel periodo di anni uno.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Territoriale per la LOMBARDIA visto l'art. 62 n. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, alla presenza delle attenuanti della "incensuratezza sportiva", commina ai giocatori TURRI GIUSEPPE tessera n. 483203 della BOCCIOFILA S.G. SESTESE CP MILANO e ANGOLANI MARINO tessera n. 304904 della BOCCIOFILA CAPPELLETTI ANGELO CP MONZA la squalifica di anni uno e precisamente dal 20 maggio 2017 al 20 maggio 2018.

Il Giudice Sportivo Territoriale per la LOMBARDIA

avv. DALMAZIO BOSSI

